

COMUNE DI OTTATI

Provincia di Salerno

Via XXIV maggio, 53 – C.A.P. 84020 Tel. E Fax : 0828 966002 – 966244 C.F 00547700658

ORIGINALE | DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N.89 DEL 24.06.2008
 COPIA

OGGETTO: RICORSO TAR CAMPANIA AVVERSO ORDINANZA SINDACALE N.11 DEL 12.04.2008.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE.INDIVIDUAZIONE LEGALE DEI FIDUCIA.

IL GIORNO 24.06.2008, alle ore 9,30 nella usuale sala delle adunanze della Giunta Comunale della Casa comunale, si è riunita la Giunta Comunale. Convocata nelle forme di Legge. Presiede la seduta il Sindaco dr. Marino Pasquale, e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

Cognome	Nome	Carica	Presenti	Assenti
Dr.Marino	Pasquale	Sindaco	X	
Dr.Marino	Domenico	Vice – sindaco	X	X
Sig.Bamonte	Mario	Assessore		X
Dr.Luongo	Martino	Assessore	X	
Rag.Doddato	Eduardo	Assessore	X	
Totale presenti ed assenti			4	1

su proposta del responsabile dell'area:

- Amministrativa Sig. Salvatore Zazzaro
- Tecnico-manutentiva arch.Davide Giuseppe Goglia;
- Economico-Finanziaria rag.Fasano Raffaele,

Partecipa il segretario comunale dr.Giovanni Amendola, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzante;

Premesso che sulla presente proposta di deliberazione:

VISTO ai sensi dell'art.49, C .1° del T.U. n.267/2000 si esprime parere favorevole come allegato, in ordine alla regolarità:

- Tecnica del presente provvedimento, art.49, 1° comma, D.Lgs. n.267/2000

Il responsabile dell'area economico-finanziaria
f.to Rag. Fasano Raffaele

- Regolarità contabile del presente provvedimento, art.49, comma 1° D.Lgs.n.267/2000

Il responsabile dell'area economico-finanziaria
f.to Rag.Raffaele Fasano



La Giunta Municipale

VISTO il ricorso inoltrato al T.A.R. Tribunale Amministrativo della Campania Sez. di Salerno, notificato al Comune di Ottati, in persona del Sindaco pro-tempore in data 27/05/2008, prot. 2154, da parte del sig. BENEVENTANO Gaetano rappresentato e difeso dall'avv.to Delle Noci Tommaso, domiciliato in Sant'Angelo a Fasanello avverso l'Ordinanza Sindacale n. 11 del 12 Aprile 2008 disponente il divieto per l'allevamento del ricorrente di esercitare il pascolo sulle terre collettive fino a quando il predetto allevamento bovino non sarà ufficialmente dichiarato indenne da brucellosi;

RITENUTO, a questo punto:

- di costituire in giudizio il Comune di Ottati;
- di autorizzare il Sindaco pro-tempore a stare in giudizio, per la difesa delle ragioni e degli interessi del Comune e della collettività;
- di individuare il legale di fiducia dell'Ente con il compito di difendere le ragioni del Comune;

RITENUTO doveroso dovere continuare a tutelare l'interesse e far valere le ragioni dell'Ente esposte negli atti presupposti e la legittimità degli atti adottati e dei comportamenti amministrativi tenuti proponendo la costituzione in giudizio del Comune;

RITENUTO, di procedere, pertanto, alla individuazione del legale di fiducia nella persona dell'avv. Pasquale CAPO, con studio in Castel San Lorenzo, alla via Roma, che, interpellato, ha dato la sua disponibilità, conferendo alla medesima il più ampio mandato di rappresentanza e difesa, nella presente procedura ed atti consequenziali, compresa quella di transigere e desistere sia per il presente ricorso, sia per ogni altro atto del procedimento;

RITENUTO, pertanto, demandare al responsabile del servizio interessato rag. Raffaele FASANO l'assunzione dell'impegno di spesa per l'onorario spettante secondo le tariffe professionali;

VISTO lo schema di disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento, che si compone di n. 18 art.;

VISTO il D.L.vo 18.08.2002, n. 267;


VISTO il regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ALL'UNANIMITÀ dei voti resi nelle forme di legge dai convenuti;

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale si intende integralmente riportata e trascritta;
2. di costituire il Comune di Ottati nel giudizio intentato con ricorso al T.A.R. Tribunale Amministrativo della Campania Sez. di Salerno, notificato al Comune di Ottati, in persona del Sindaco pro-tempore in data 27/05/2008, prot. 2154, da parte del sig. BENEVENTANO Gaetano;
3. in relazione a quanto stabilito al punto 2), di individuare - quale legale di fiducia - l'avv. Pasquale CAPO, con studio in Castel San Lorenzo, alla via Roma, dando mandato al predetto di difendere le ragioni e gli interessi dell'Ente, conferendo al medesimo il più ampio mandato di rappresentanza e difesa, nella presente procedura ed atti



COMUNE DI OTTATI

Provincia di Salerno

Via XXIV maggio, 53 – C.A.P. 84020 Tel. e Fax: 0828 966002 – 966244 C.F. 00547700658
Sito Web : www.comuneottati.net E-mail : comuneottati@tin.it

OGGETTO:	Disciplinare di consulenza per la costituzione o resistenza in giudizio.
-----------------	---

Il sottoscritto, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di OTTATI, in esecuzione del disposto della deliberazione della Giunta comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, ed in nome e per conto dell'Ente per cui agisce e di cui è legale rappresentante ai sensi di legge,

Conferisce Incarico Professionale

All'Avvocato (in seguito, per brevità chiamato incaricato),
C.F., Partita I.V.A.residente in
..... Via, n., iscritto nell'Albo degli Avvocati del foro di
....., che agli effetti tutti del presente contratto elegge domicilio presso questo Comune ed ivi nell'Ufficio Segreteria.

L'Avvocato, ricevuta e letta copia del provvedimento d'incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune, e delle clausole di seguito elencate:

1. L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune di OTTATI - convenuto - contrapposto al sig. Gaetano BENEVENTANO – ricorrente - (rappresentato e difeso dall'avv.to Tommaso DELLE NOCI, domiciliato in Sant'Angelo a Fasanella) per ricorso avverso Ordinanza Sindacale n. 11 del 12 Aprile 2008, notificato al Comune di Ottati, in persona del Sindaco pro-tempore in data 27/05/2008, prot. 2154.
A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura.

L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione;

2. L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione

tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

3. La facoltà di transigere resta riservata all'amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'amministrazione.
4. L'avvocato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità;
5. L'avvocato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto 4. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 4;
6. Per il sostegno alle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di € **800,00** (euro ottocento/00) a titolo di acconto, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.
7. Saranno rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (corrispondenza, bolli, scritturazione, copie documenti, atti processuali, scritti difensivi etc.);
8. Gli onorari ed i diritti non potranno essere superiori alle vigenti tariffe forensi minime, ora quelle previste dal D.M. n. 95 dell'8 Aprile 2004, n. 127, in vigore dal 2 Giugno 2004 (S.O. G.U. n. 115 del 18 Maggio 2004). L'onorario complessivo nella fattispecie è stimato: nella misura dei **minimi tariffari** previsti in relazione al valore della controversia, al momento non quantificabile.

Le spese generali saranno rimborsate forfettariamente in ragione del 12,5% dell'importo degli onorari.

Il pagamento dell'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese per gli affari e le cause trattate fuori dal domicilio professionale, avverrà nel limite del 0,5 % (massimo 10% degli onorari).

Le trasferte dovranno essere certificate dall'attività legale svolta (udienze, deposito atti, camere consiglio etc...).

La data di riferimento per la presentazione della parcella è comunque compresa entro il termine stabilito nel primo periodo del successivo punto 10. Il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito in € 2000,00 (euro duemila/00), tenuto conto dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalla parti. Tale valore è da ritenersi provvisorio in attesa di conoscere quello effettivo scaturente dall'esito del giudizio. Su tale importo saranno calcolati gli onorari professionali.

9. Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere la vidimazione della parcella, con allegato il presente disciplinare, al Consiglio dell'Ordine a cura e spese dell'avvocato incaricato se l'ammontare della stessa superi l'importo di € 2000,00 (euro duemila/00) al netto dell'IVA e del contributo CPA 2%.
10. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza - in quanto trattasi di spese non altrimenti prevedibili e quindi dalla complessa gestione contabile - la presentazione della parcella congruamente vidimata ai sensi del precedente punto 8 deve avvenire entro 45 giorni dalla conclusione dell'incarico. Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 c.c. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.
11. Per poter procedere alla liquidazione la parcella dovrà essere emessa e presentata la fattura valida ai fini fiscali. La liquidazione sarà disposta entro 60 giorni dalla ricezione della fattura al protocollo comunale. Trascorso vanamente tale termine si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1224 del c.c.. Resta comunque salvo quanto previsto per la fattispecie di cui al successivo punto 12.
12. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza - in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Amministrazione - il professionista non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere. Ai soli fini dell'accertamento di quali siano le tariffe professionali vigenti ai sensi del precedente punto 7, resta comunque fermo il termine di 45 giorni da computarsi ai sensi del disposto del precedente punto 9.
13. L'amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

14. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.
15. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti. Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, dovrà essere previamente approvata dall'amministrazione comunale.
16. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
17. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati, al tariffario forense approvato con la deliberazione n. 19/07 adottata dalla Giunta Comunale. In caso di incertezza interpretativa ed applicativa, si applica la condizione più favorevole per il Comune..
18. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, a cura e spese delle parti interessate.

Per l'Amministrazione

L'Avvocato Incaricato

conseguenziali, compresa quella di transigere e desistere sia per il presente ricorso, sia per ogni altro atto del procedimento;

4. di dare atto che il Sindaco è autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti relativi al conferimento del mandato "ad litem";
5. di autorizzare il Sindaco pro-tempore a stare in giudizio;
6. di dare atto che i rapporti professionali conseguenti il presente incarico tra questo Comune e l'avv. Pasquale CAPO, saranno regolati dall'apposito disciplinare firmato in separata sede, che consta di n. 18 articoli e che parimenti qui si approva e che viene riportato in allegato sub. A);
7. di demandare al responsabile del servizio interessato rag. Raffaele FASANO il l'assunzione dell'impegno di spesa, per l'onorario da riconoscersi al legale secondo le tariffe professionali, quantificato presuntivamente nella somma di € 800,00, ~~di € 800~~, a valere sull'idoneo intervento del redigendo bilancio di previsione 2008;
8. di autorizzare il Responsabile del Servizio Contenzioso, di provvedere, con proprie e successive determinate, di integrare l'impegno di spesa secondo le specifiche delle competenze che verranno formalizzate dal predetto professionista, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
9. di comunicare il presente provvedimento:
 - all'avv. avv. Pasquale CAPO, con studio in Castel San Lorenzo, alla via Roma;
10. di trasmettere copia del presente atto deliberativo:
 - all'albo pretorio;
 - al responsabile del Servizio Finanziario e Contenzioso rag. Raffaele FASANO;
 - ai Capigruppo Consiliari;
 - all'avv. Pasquale CAPO, con studio in Castel San Lorenzo, alla via Roma, (Sa);
11. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgsv. 267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to Dr. PASQUALE MARINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. GIOVANNI AMENDOLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il sottoscritto Rag. Raffaele Fasano ai sensi dell'art.151, c.4°, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm. ed ii. appone il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 800,00 all'int. cod. n.1.01.08.03 del bilancio di previsione 2008.

Il responsabile dell'area economico-finanziaria
f.to Rag. Raffaele Fasano

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Visti gli atti d'ufficio, Il sottoscritto dr.Giovanni Amendola, segretario comunale,

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale oggi 26 GIU. 2008 per la pubblicazione per 15-gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ottati 26 GIU. 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giovanni Amendola

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che giusta relazione dell'addetto alla materiale pubblicazione copia della copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, senza che sia stata acquisita al protocollo comunale alcuna opposizione:

Ottati _____

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27.06.2008:

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. nr. 267/2000;
- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c. 3° del D. Lgs. 267/2000;
- È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 c. 1° del D. Lgs. nr. 267/2000 per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Ottati 26 GIU. 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Giovanni Amendola

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ottati _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giovanni Amendola